



COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

L'Ufficio Tributi informa:

RAVVEDIMENTO OPEROSO
ex art. 13 D. L.vo n. 472 del 18.12.1997 e succ. modif.

REGOLARIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI CONNESSE ALLA
DICHIARAZIONE ED AL PAGAMENTO DI TRIBUTI LOCALI

I.M.U. – Imposta Municipale Propria

TASI – Tributo sui servizi indivisibili

La regolarizzazione è però ammessa :

- **prima** che l'Ufficio abbia **formalmente comunicato** al contribuente che sono in corso verifiche, controlli o ispezioni relativamente alla sua posizione fiscale;
- **prima** che l'Ufficio abbia **notificato al contribuente** gli avvisi di accertamento attraverso i quali viene contestato l'inadempimento fiscale se non vi è stata la comunicazione di cui al punto precedente.

Infatti la procedura di ravvedimento operoso, che comporta la riduzione delle sanzioni, **non è possibile** rispetto a posizioni **già in corso di verifica** nonché per **imposta già contestata** con avvisi di accertamento regolarmente notificati.

Regolarizzazione omesso, ridotto o tardivo versamento in presenza di regolare dichiarazione

FATTISPECIE	MODALITÀ RAVVEDIMENTO	SANZIONI	INTERESSI
Omesso/parziale versamento (RAVV. SPRINT)	Versamento entro 15 giorni dalla scadenza del tributo dovuto	0,1% per ogni giorno fino al quindicesimo	calcolati a giorni, per i giorni di ritardo (solo sul tributo)
Omesso/parziale versamento (RAVV. BREVE)	Versamento entro 30 giorni dalla scadenza del tributo dovuto	1/10 del 15% = 1,50%	calcolati a giorni, per i giorni di ritardo (solo sul tributo)
Omesso/parziale versamento (RAVV.INTERMEDIO)	Versamento entro 90 giorni dalla scadenza del tributo dovuto	1/9 del 15% = 1,67%	calcolati a giorni, per i giorni di ritardo (solo sul tributo)
Omesso versamento (RAVV. ORDINARIO)	Versamento oltre 30 giorni dalla scadenza del tributo dovuto, ma entro l'anno	1/8 del 30% = 3,75%	calcolati a giorni, per i giorni di ritardo (solo sul tributo)
Omesso versamento (RAVV. ULTRANNUALE)	Versamento entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva, ma entro 2 anni	1/7 del 30% = 4,28%	calcolati a giorni, per i giorni di ritardo (solo sul tributo)
Omesso versamento (RAVV. LUNGO)	Versamento oltre i 2 anni del termine di presentazione della dichiarazione e fino a 5 anni	1/6 del 30% = 5,00%	calcolati a giorni, per i giorni di ritardo (solo sul tributo)

Ravvedimento operoso per regolarizzare la dichiarazione

Anche in relazione alla dichiarazione, è possibile effettuare la regolarizzazione della violazione applicando il ravvedimento operoso. In particolare, per l'omessa dichiarazione, è possibile procedere con la **presentazione tardiva**, purché questa avvenga entro 90 giorni dal termine di legge o da regolamento. Oltre tale termine, stante il principio consolidato in ambito tributario, l'irregolarità per omessa dichiarazione non è sanabile. Pertanto è possibile provvedere come segue:

FATTISPECIE	MODALITÀ RAVVEDIMENTO	SANZIONI	INTERESSI
Omessa dichiarazione PRESENTAZIONE TARDIVA	<ul style="list-style-type: none">- Presentazione della dichiarazione entro 30 giorni dalla scadenza;- pagamento sanzione ridotta sulla omessa dichiarazione;- pagamento del tributo eventualmente dovuto e non versato nell'anno di cui alla dichiarazione di variazione, e degli interessi legali,- se il tributo è versato regolarmente, sono dovuti € 3,00	1/20 del 100 % = 5,00 %	Soltanto in caso vi sia stata omissione di pagamento nell'anno: sull'importo dovuto, calcolati a giorni, per i giorni di ritardo dalle date di scadenza acconto e saldo alla data di versamento
	<ul style="list-style-type: none">- Presentazione della dichiarazione entro 90 giorni dalla scadenza;- pagamento sanzione ridotta sulla omessa dichiarazione;- pagamento del tributo eventualmente dovuto e non versato nell'anno di cui alla dichiarazione di variazione, e degli interessi legali,- se il tributo è versato regolarmente, sono dovuti € 5,00	1/10 del 100 % = 10,00 %	Soltanto in caso vi sia stata omissione di pagamento nell'anno: sull'importo dovuto, calcolati a giorni, per i giorni di ritardo dalle date di scadenza acconto e saldo alla data di versamento

La regolarizzazione può interessare anche l'**infedele dichiarazione** e opera come di seguito indicato:

FATTISPECIE	MODALITÀ RAVVEDIMENTO	SANZIONI	INTERESSI
Dichiarazione infedele	<ul style="list-style-type: none"> - Presentazione della dichiarazione entro 90 giorni dalla scadenza; - pagamento sanzione ridotta - pagamento del tributo eventualmente dovuto e non versato nell'anno di cui alla dichiarazione rettificativa, e degli interessi legali. 	1/9 del 50% = 5,55%	Solo per eventuale maggior tributo dovuto, vanno considerati i giorni di ritardo dalle date di scadenza alla data di versamento.
PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE RETTIFICATIVA	<ul style="list-style-type: none"> - Dichiarazione rettificativa entro termine della dichiarazione dell'anno successivo alla violazione; - pagamento della sanzione ridotta - pagamento del tributo eventualmente dovuto per la dichiarazione rettificativa e degli interessi legali. 	1/8 del 50% = 6,25%	Solo per eventuale maggior tributo dovuto, vanno considerati i giorni di ritardo dalle date di scadenza alla data di versamento.

Di seguito si riporta il prospetto di riepilogo dei tassi legali di interesse:

01/01/2015	31/12/2015	0,50%	Dm Economia 11/12/2014
01/01/2016	31/12/2016	0,20%	Dm Economia 11/12/2015
01/01/2017	31/12/2017	0,10%	Dm Economia 7/12/2016
01/01/2018	31/12/2018	0,30%	Dm Economia 13/12/2017
01/01/2019	31/12/2019	0,80%	Dm Economia 12/12/2018
01/01/2020	31/12/2020	0,05%	Dm Economia 12/12/2019
01/01/2021		0,01%	Dm Economia 11/12/2020

Come si calcola il ravvedimento operoso per imposta non versata nei termini

- 1) occorre calcolare l'imposta dovuta e non versata alla scadenza prevista;
- 2) calcolo delle sanzioni:
le sanzioni vanno determinate sulla base della tipologia di violazione commessa
- 3) calcolo degli interessi:
gli interessi vanno calcolati in funzione dei giorni di ritardo intercorsi dalla data di scadenza della rata IMU/TASI alla data del versamento a sanatoria

- 4) dopo aver calcolato l'imposta, la sanzione e gli interessi occorre compilare il modulo di versamento IMU/TASI nel quale vanno indicati i codici tributo dell'imposta cui si riferisce il versamento comprensivi di sanzioni ed interessi; dovranno essere compilati anche gli altri campi del modello e dovrà essere barrata la casella del "ravvedimento".

Le somme dovute in capo ad ogni singolo riga vanno arrotondate all'euro: es. euro 123,49 si indica euro 123,00, euro 123,50 si indica euro 124,00).

Codici tributo per versamento con modello F24 dall'anno 2014:

Codice comune: L346

CODICI IMU:

CODICE	CAUSALE	COMPETENZA
3912	abitazione principale (A/1,A/8 e A/9) e pertinenze	COMUNE
3914	terreni agricoli	COMUNE
3916	aree fabbricabili	COMUNE
3918	altri fabbricati tenuti a disposizione (esclusa categoria D)	COMUNE
3918	altri fabbricati (esclusa categoria D)	COMUNE
3918	altri fabbricati (esclusa categoria D) per uso comodato a parenti entro il 1° grado	COMUNE
3925	Immobili ad uso produttivo – gruppo catastale D	STATO
3930	Immobili ad uso produttivo – gruppo catastale D	INCREMENTO COMUNE

CODICI TASI:

CODICE	CAUSALE	COMPETENZA
3958	abitazione principale e relative pertinenze (diverse dalle categorie catastali A/ 1, A/8 ed A/9)	COMUNE
3959	fabbricati rurali ad uso strumentale	COMUNE

Si fa presente che, per una corretta e celere definizione della propria posizione, sarebbe opportuno trasmettere all'Ufficio Tributi, oltre alla fotocopia dell'F24, anche il dettaglio dei conteggi effettuati.

Traversetolo, 10/01/2021